



COMUNE DI ZONE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10456	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 29	

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

L'anno **duemilasedici** addì **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1 - Zatti Marco Antonio	Si	
2 - Salvalai Andrea	Si	
3 - Marchetti Andrea	Si	
4 - Bonsi Maddalena	Si	
5 - Brignone Enzo	Si	
6 - Marchetti Giorgio	Si	
7 - Zatti Massimo	Si	
8 - Zatti Nicola	Si	
9 - Almici Roberto	Si	
10 - Pezzotti Dario	Si	
11 - Favore Carlo	Si	
Totale	11	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco spiega che il regolamento sul commercio di cui era dotato il Comune di Zone era piuttosto datato, risalente addirittura al 1984 e che la volontà di modificarlo, emersa più volte, viene a concretizzarsi solo ora, anche in accordo con la normativa regionale in merito che impone delle linee guida relative al mercato settimanale, alle fiere e alle sagre. Per quanto concerne queste ultime, evidenzia che la realtà di Zone è molto semplice e prevede solo un evento che rientra nella definizione regionale di "Sagra", la "salsicciata" che andrà inserita nell'apposito calendario regionale, modificabile all'occorrenza su richiesta degli organizzatori, previa deliberazione della Giunta Comunale. Per quanto riguarda il mercato settimanale, comunica che l'attuale location in Piazza Vadur, è stata inserita nella planimetria allegata al regolamento. Aggiunge che con il nuovo strumento normativo si è cercato, oltre che di applicare i criteri previsti dalla normativa regionale per l'assegnazione dei posteggi, di prevenire e risolvere una serie di problematiche riscontrate negli anni, in primis il mancato pagamento della quota relativa al posteggio assegnato, a fronte del quale è prevista la sospensione della concessione; si è poi provveduto a normare la cosiddetta "spunta" in modo da favorire la concorrenza ed evitare contenziosi tra operatori della stessa tipologia merceologica.

Consigliere G.MARCHETTI: chiede se sia rilevante il fenomeno degli insoluti e a quale sia il rapporto tra la quota annua degli assegnatari di un posteggio fisso e quella degli spuntisti.

Sindaco: risponde che la quota totale annua per i posteggi fissi è di poco inferiore alla somma relativa alle singole concessioni per un giorno e che, più che di insoluti, si tratta di ritardi nel pagamento.

Non si registrano ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con L.R. 02.02.2010 n. 6, nella sezione III, la Regione ha disciplinato il commercio su aree pubbliche definendo:

1. commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
3. fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
4. sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

VISTA la DGR 27.06.2016 n. X/5345 che contiene le *Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche [...]* che, in attuazione della citata LR, determina, tra l'altro, i criteri che i Comuni sono tenuti a rispettare per:

- l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche;
- l'istituzione e l'ampliamento dei mercati;
- la selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati e la quota di riserva eventuale ai produttori agricoli;
- la redazione del regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere;

VISTA, altresì, la DGR 02.08.2016 n. X/5519 che detta *Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre [...]* che, in accordo con quanto previsto dalla normativa regionale citata:

- stabilisce che *al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, i comuni redigono ed approvano un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente* e che per la predisposizione dell'elenco, i comuni sono tenuti stabilire un termine congruo entro il quale gli organizzatori devono depositare l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo;
- fornisce le indicazioni per la stesura dei regolamenti relativi allo svolgimento di fiere e sagre sul territorio comunale;

VISTA l'allegata proposta di *Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*, corredata di planimetria dell'area mercatale (Allegato A);

CONSIDERATO che l'art. 19 della LR 02.02.2010 n. 6, rubricato *forme di consultazione delle parti sociali*, dispone che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, debbano acquisire un parere obbligatorio delle associazioni dei consumatori e degli utenti e dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche in riferimento:

- a. alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
- b. alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c. alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d. alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e. alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f. alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) (47);
- g. a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo;

ATTESO che con nota prot. 3482/VIII/05 del giorno 08.11.2016 è stata trasmessa la proposta di regolamento citata alle seguenti associazioni territorialmente competenti: Confesercenti, Confcommercio e Lega Consumatori;

CONSIDERATO che alla data odierna sono pervenute le seguenti osservazioni,allegate alla presente, da parte delle associazioni indicate:

- prot. 3523/VIII/05, *Confesercenti della Lombardia Orientale* (Allegato B) che ha proposto alcune modifiche;

- prot. 3623/VIII/05, *Lega Consumatori*, (Allegato C), che si è espressa favorevolmente sull'intero testo del regolamento;

RITENUTO di approvare l'allegato *Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche* (Allegato A), comprensivo delle modifiche proposte da *Confesercenti* che si è ritenuto di accogliere: Capo III, art. 15 inserita la dicitura *in disponibilità pubblica*, dopo la parola "privata";

DATO atto che il Consiglio Comunale provvederà a riesaminare il Regolamento sulla base delle eventuali ulteriori osservazioni che dovessero pervenire dalle citate parti sociali a cui è stato richiesto il parere previsto dalla legge;

DATO atto, altresì, che stante l'urgenza di procedere agli adempimenti relativi alla compilazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre il cui termine è fissato alla fine del mese di novembre, è necessaria l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione consiliare n.15/2000;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del SUAP, Arch. Sonia BETTONI e dato atto che non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile poiché la presente proposta non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente;

TUTTO ciò premesso,

Con votazione dal seguente esito: presenti n.11, favorevoli n. 9 (maggioranza e PEZZOTTI), astenuti n. 2, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato *Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche* (allegato A), comprensivo della planimetria che individua la localizzazione del mercato settimanale in Piazza Vadur;
3. di dare atto che si provvederà con un'ulteriore deliberazione a valutare eventuali ulteriori osservazioni delle associazioni rappresentative di categoria alle quali è stata inoltrata la richiesta di parere in ordine all'approvazione del regolamento;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto comunale, il regolamento entrerà in vigore in seguito al deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di dieci giorni di cui sarà dato avviso all'albo pretorio;
5. di dare mandato ai competenti uffici amministrativi affinché provvedano a dare adeguata pubblicità al regolamento e a pubblicarlo nell'apposita sezione del sito web oltre che in *Amministrazione trasparente*;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso

leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

7. di dichiarare, stante l'urgenza dianzi motivata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, con la seguente separata votazione: presenti n.11, favorevoli n. 9 (maggioranza e Pezzotti), astenuti n. 2;

Allegato A alla deliberazione
di CC n. 29 del 24.11.2016
Il Segretario Comunale
Elisa Chiari



Comune di Zone

Provincia di Brescia

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24 novembre 2016

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e procedura di approvazione	3
Art. 2 Definizioni.....	3
CAPO II – MERCATI.....	4
Art. 3 - Tipologia, luogo ed orario di svolgimento	4
Art. 4 –Dimensioni numero e requisiti dei posteggi	4
Art. 5 – Occupazione dei posteggi e circolazione nell’area di Mercato.....	5
Art. 6– Criteri di assegnazione dei posteggi e durata della concessione	5
Art.7– Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati. Spunta.....	6
Art. 8 – Concessione di suolo pubblico	6
Art. 9 – Presenze sul mercato	7
Art. 10 – Gestione del mercato.....	7
Art. 11 –Obblighi degli operatori economici presenti sul mercato	7
Art. 12 – Normativa igienico-sanitaria	8
Art. 13 – Revoca e sospensione dell’attività. Sanzioni	8
CAPO III – SAGRE E FIERE	9
Art. 15 Zone sottoposte a tutela.....	9
Art. 16 Dotazioni delle aree di svolgimento dell’attività	10
Art. 17 - Orario massimo di svolgimento dell’attività.....	10
Art. 18 Calendario regionale delle fiere e delle sagre	10
Art. 19 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre.....	11
Art. 20 Procedure per lo svolgimento delle sagre	12
Art. 21 Concessione di suolo pubblico	12
Art. 22 Attività di somministrazione di alimenti e bevande	12
Art. 23 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza.....	12
Art. 24 Altre attività	12
Art. 25 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti.....	12
Art. 26 Sanzioni	12
Art. 27 Rinvio.....	13
Art. 27 Consultazione delle parti sociali	13
Art. 28 – Abrogazioni e disposizioni transitorie.....	13

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e procedura di approvazione

Il presente regolamento comunale adottato ai sensi delle disposizioni di cui alla LR 2 febbraio 2010, n. 6 e dei relativi D.g.r. di attuazione, 27 giugno 2016 - n. X/5345 e 2 agosto 2016 n. X/5519 disciplina il commercio su aree pubbliche, le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale previo parere di cui all'art.19 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6;

Art. 2 Definizioni

Si definiscono:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- k) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi dell'al. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

CAPO II – MERCATI

Art. 3 - Tipologia, luogo ed orario di svolgimento

Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata di **MARTEDI'** nell'area di Piazza Vadur , delimitata come da planimetria allegata, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Alle ore 14.00 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato. Eventuali deroghe all'orario e al giorno di svolgimento del mercato saranno stabilite dal Sindaco compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 –Dimensioni numero e requisiti dei posteggi

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi il cui fronte espositivo non può superare gli 11 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 6 metri, come risulta da planimetria allegata al presente regolamento.

Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche dell'automezzo di proprietà del concessionario del posteggio, previa autorizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Nell'area mercatale succitata sono individuati n. 18 posteggi di cui n. 12 destinati alla vendita di prodotti non Alimentari, n. 6 destinati alla vendita di prodotti alimentari.

Non è possibile trasformare un posteggio destinato alla vendita di alimenti in un posteggio non alimentare e viceversa.

L'eventuale richiesta d'integrazione di settore merceologico, che si verifica quando un operatore che occupa posteggio destinato alla vendita di alimenti chiede l'autorizzazione alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa può essere autorizzata solo a condizione che venga mantenuto inalterato il settore merceologico stabilito nell'autorizzazione originaria, con conseguente vendita dei prodotti inerenti tale settore.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare - ai sensi dell'art. 28 comma 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114 - eventuali modifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi che si rendessero necessarie al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori.

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà avere i requisiti prescritti dalle vigenti normative igienico-sanitarie o, in subordine, i mezzi utilizzati dagli operatori commerciali dovranno essere dotati di specifica autorizzazione sanitaria che li abiliti alla vendita di prodotti alimentari.

Art. 5 – Occupazione dei posteggi e circolazione nell'area di Mercato

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri commercianti, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.

Al fine di garantire una sicura e agevole circolazione pedonale, è vietato all'interno dell'area mercatale il transito di qualsiasi veicolo motorizzato ad eccezione dei mezzi di soccorso o di quelli espressamente autorizzati dal Responsabile di Mercato.

Art. 6– Criteri di assegnazione dei posteggi e durata della concessione

Per l'anno 2017, in sede di riassegnazione delle concessioni di posteggio tramite apposito bando redatto ai sensi dell'art. 23 LR 2 febbraio 2010, n. 6, comma 1-bis e del paragrafo 3.2.1 della DGR 27 giugno 2016, n. X/5345 si applicheranno i seguenti criteri:

1. Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
2. Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui al presente punto è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui al presente punto viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento del mercato settimanale, della localizzazione e del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene in base ai medesimi criteri sopra individuati.

L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità di dieci anni ed è effettuata dal Funzionario Responsabile del Servizio Commercio a favore dei titolari di autorizzazione di cui al d.lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 23 comma 7 della LR 2 febbraio 2010, n. 6.

Art.7– Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati. Spunta

I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

L'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia merceologica – alimentare o non alimentare - del posteggio non occupato.

I posti liberi saranno assegnati dall'agente di Polizia Locale o da altro addetto del Comune, che effettuerà una valutazione insindacabile, tenendo conto della tipologia merceologica dei posteggi adiacenti già presenti o assegnati, facendo particolare attenzione ad evitare conflittualità tra operatori che trattano articoli simili, al fine di favorire il rispetto del principio di leale concorrenza.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi produce l'azzeramento della posizione in graduatoria con perdita di ogni diritto.

Art. 8 – Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dal Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dietro presentazione di specifica richiesta; l'occupazione deve avvenire in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 4 e 5.

Il provvedimento ha la durata prevista dall'art. 7, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia. Il diritto acquisito può essere trasferito a terzi in caso di cessione d'azienda, di ramo d'azienda o di gestione d'azienda ed il nuovo titolare dovrà garantire la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico trattati dal cedente.

Il Comune provvede con un atto unico al rilascio di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando il periodo validità delle stesse.

Art. 9 – Presenze sul mercato

Sono considerate presenze le date in cui l'operatore titolare del posteggio si è recato presso il mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività per cause a lui non imputabili.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante in caso di società. Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione giustificativa relativa.

Art. 10 – Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione e il controllo del mercato settimanale sono affidati all'Ufficio di Polizia Locale che provvederà a quanto segue:

- a) rilevazione delle assenze;
- b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- d) compilazione del registro del mercato;

Art. 11 – Obblighi degli operatori economici presenti sul mercato

Nello svolgimento del mercato gli operatori economici titolari di concessione di posteggio, anche giornaliera, devono rispettare i seguenti obblighi:

- a) esibire i documenti autorizzativi su richiesta delle autorità competenti;
- b) rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- c) usare attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario;
- d) lasciare libero da ingombri o rifiuti il posteggio entro l'orario stabilito dall'art. 3.
- e) smaltire i rifiuti presso il Comune in cui ha sede l'attività esercitata;
- f) rispettare la superficie assegnata;
- g) non appendere merci che superino in proiezione l'occupazione a terra assegnata;

- h) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo;
- i) non occupare spazio superiore a quello consentito nella sosta dei veicoli;
- l) non depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale, eccezione fatta per i vasi di fiori ed articoli casalinghi, calzature e ferramenta sempre nel rispetto dello spazio massimo del singolo posteggio;
- m) occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale sia richiesto l'allontanamento dal mercato. In tutti gli altri casi l'operatore economico sarà considerato assente.
- n) provvedere con mezzi propri alla protezione della pavimentazione stradale onde evitarne il danneggiamento: qualora ciò si verificasse verrà addebitato all'operatore responsabile il costo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 – Normativa igienico-sanitaria

Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti dai regolamenti dell'ATS e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 13 – Revoca e sospensione dell'attività. Sanzioni

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La concessione è altresì sospesa in caso di mancato pagamento del canone relativo, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine dell'avviso di pagamento e comunque fino al versamento di quanto dovuto.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive;

c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione dell'attività;

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:

a) commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b);

b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della LR 2 febbraio 2010, n. 6;

c) viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11-ter della LR 2 febbraio 2010, n. 6 inerenti la vendita di merci antiche o usate ;

d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8 della LR 2 febbraio 2010, n. 6

e) esercita l'attività di vendita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.

6-bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7 della LR citata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della LR citata o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.

CAPO III – SAGRE E FIERE

Art. 15 Zone sottoposte a tutela

Lo svolgimento di fiere e sagre è ammesso, previo parere preventivo dell'Autorità competente, all'interno delle aree e degli immobili di proprietà pubblica o privata in disponibilità pubblica, sottoposti a vincolo ambientale, monumentale, storico, artistico e archeologico.

Art. 16 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Art. 17 - Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra dovrà cessare il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni:

- alle ore 00:30 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi;
- alle ore 24 nei restanti giorni feriali;

Gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art. 18 Calendario regionale delle fiere e delle sagre

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza entro il 31 ottobre di ogni anno.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° numero di annualità precedenti in cui si è già svolta la sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 19 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della LR 2 febbraio 2010, n.6, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art. 27 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010 e dalle DGR X/5345 del 27 giugno 2016 e n. X/5519 del 2 agosto 2016 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività.

Art. 28 Consultazione delle parti sociali


Il Comune, in accordo con quanto previsto dall'art. 19 della LR 2 febbraio 2010, n. 6 consulta i rappresentanti provinciali delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle *associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio* in ordine:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della LR citata;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della LR;
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 29 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

Il presente Regolamento annulla il precedente per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale del comune di Zone approvato con Deliberazione di CC n. 31 del 28 giugno 1991 e tutte le norme incompatibili con esso.

Il Commercio su aree pubbliche sarà disciplinato dal presente regolamento a partire dalla data di approvazione del bando relativo all'assegnazione dei posteggi del mercato settimanale che sarà pubblicato il 5 gennaio 2017.



LEGENDA

- Stallo 5,5 m x 3 m
- Stallo 7 m x 4,5 m
- Stallo 7,5 m x 4,5 m
- Stallo 8 m x 4,5 m
- Stallo 8 m x 5 m
- Stallo 8 m x 5,5 m
- Stallo 8,5 m x 4 m
- Stallo 8,5 m x 4,5 m
- Stallo 8,5 m x 5 m
- Stallo 9,0 m x 4,5 m
- Stallo 9,0 m x 5 m
- Stallo 10 m x 5,5 m
- Stallo 11 m x 6 m



Ill.mo Sindaco del Comune di Zone

Oggetto: Richiesta di parere riferito a "Regolamento comunale del commercio su area pubblica" ai sensi della Legge Regionale 6/2010 e della dgr 2 agosto 2016 n X/5519 punto 1.2

Come da Vostra richiesta siamo a trasmettere nostre osservazioni in merito all'approvando Regolamento del Vostro Comune.

Si richiede la modifica del Capo II – Mercati Art. 5 c.1

Da inserire le parole "il veicolo dovrà restare all'interno degli spazi assegnati" dopo le parole "riservati al passaggio pedonale"

Si richiede la modifica del Capo II – Mercati Art. 6 ultimo comma. Chiediamo che vengano inserita la parola 12 (dodici) anni in sostituzione di 10 (dieci)

Capo II – Mercati Art. 10

Chiediamo che venga inserito il paragrafo "e) Controllo della carte d'esercizio e attestazione"

Capo II – Mercati Art. 13 – Revoca e sospensione dell'attività. Sanzioni

Chiediamo che vengano inserite le parole, " condizione che non si determina in caso di rateizzazione degli importi" dopo le parole "sospesa in caso di mancato pagamento del canone relativo,"

Capo III – Sagre e Fiere

Chiediamo di inserire le parole " su area pubblica o privata in disponibilità pubblica" dopo le parole " di proprietà pubblica o privata"

Art. 17. Chiediamo che venga specificata la durata della manifestazione.

Proposta:

Fatta eccezione per quegli eventi per i quali le Associazioni abbiano all'unanimità suggerito apposita deroga, devono ritenersi insostenibili le manifestazioni con durata maggiore di 3 giorni – anche non consecutivi – ovvero proposte negli stessi giorni o comunque a meno di 15 giorni di distanza da altro analogo evento ammissibile che si ritenga prevalente. Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di 1 (una) manifestazione, ad eccezione degli enti istituzionali.

CONFEDERAZIONE ITALIANA D'AREA IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI DELLA LOMBARDIA ORIENTALE
Sito Internet <http://www.comservizi.it> E-mail info@comservizi.it



Sede: 25125 BRESCIA: Via E. Salgari, 2/6 – Telefono 030 2421697 – Fax 030 226185
Sedi Territoriali: 26100 CREMONA: Via Dante Ruffini, 2 – Telefono 0372 454892 – Fax 0372 435150
46100 MANTOVA: Via Cremona, 36 – Telefono 0376 264811 – Fax 0376 264851
Uffici: Brescia, Iseo, Rovato, Desenzano, Montichiari, Darfo B/T
Cremona, Crema, Mantova, Suzzara

Cod. Fisc. 80046360170
C.C. Postale 279257
Cas. Post. 75 P.zza Vittoria BS



Art. 19 Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre. Comma 3

Chiediamo di inserire le parole "sentite le associazioni di categoria" dopo le parole "provvedimento motivato."

IL PRESIDENTE

Pier Giorgio Piccoli

Brescia, 11.11.2016

Prot. n. 676/11/PGP/mc

CONFEDERAZIONE ITALIANA D'AREA IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

Sito Internet <http://www.comservizi.it> E-mail info@comservizi.it




Sede: 25125 BRESCIA: Via E. Salgari, 2/6 – Telefono 030 2421697 – Fax 030 226185
Sedi Territoriali: 26100 CREMONA: Via Dante Ruffini, 2 – Telefono 0372 454892 – Fax 0372 435150
46100 MANTOVA: Via Cremona, 36 – Telefono 0376 264811 – Fax 0376 264851
Uffici: Brescia, Iseo, Rovato, Desenzano, Montichiari, Darfo B/T
Cremona, Crema, Mantova, Suzzara

Cod. Fisc. 80046360170
C.C. Postale 279257
Cas. Post. 75 P.zza Vittoria BS

Associazione a difesa delle famiglie fondata dalle Acli nel 1971

Brescia, 17 Novembre 2016

Al Sig. Sindaco di
ZONE




Rif. : 0003482/VIII/05

Oggetto: parere riferito a "Regolamento comunale per le sagre".


Con la presente comunichiamo il nostro parere favorevole alla bozza di regolamento comunale per le sagre.

Ringraziando per la richiesta di collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Lega Consumatori Brescia
Il Presidente
Fabio Scozzesi



ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 24.11.2016

 SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Chiari


IL SINDACO
F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Elisa Chiari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI

(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e articolo 32, comma 1, Legge 18.06.2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Zone, 14 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Zone, 14 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Elisa Chiari

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28.08.2000 n. 445, la sottoscritta dott.ssa Elisa Chiari, in qualità di Segretario Comunale

attesta la conformità della presente copia,

composta da facciate scritte 22, al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Zone, 14 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Elisa Chiari

Elisa Chiari